

Messaggio

numero

6837

data

10 luglio 2013

Dipartimento

TERRITORIO

Concerne

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 17 giugno 2013 presentata da Fiorenzo Dadò e cofirmatari “Per un’efficace politica di salvaguardia del patrimonio storico architettonico del Cantone Ticino e più particolarmente per la salvaguardia di Villa Galli, detta La Romantica, a Melide”

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

la mozione, partendo dalle procedure svolte dal Cantone, e in particolare dal Dipartimento del territorio, per giungere alla protezione di Villa Galli di Melide, pone alcune domande relative alla gestione dell’Inventario dei beni culturali e alle norme della Legge sulla protezione dei beni culturali (LBC) che regolano la tutela dei beni culturali sul piano cantonale e locale.

Più precisamente i mozionanti chiedono allo scrivente Consiglio indicazioni e impegni in merito ai seguenti quesiti.

1. Applichi immediatamente l’art. 17 LPBC alla procedura sospendendo la validità della licenza di costruzione e proceda immediatamente all’iscrizione di Villa Galli nell’Inventario dei Beni Culturali cantonali protetti.

Anche se l’oggetto della domanda è nel frattempo venuto meno, appaiono opportune delle precisazioni su alcuni passaggi contenuti nell’atto parlamentare.

Anzitutto è bene rilevare che il Cantone, di fronte alla licenza edilizia rilasciata dal Municipio di Melide e cresciuta in giudicato senza contestazioni, si è immediatamente attivato, promuovendo, per il tramite del comune, l’avvio di una procedura pianificatoria che, di fatto, ha bloccato la realizzazione di quanto autorizzato. Come è noto, la proposta pianificatoria scaturita da questo processo (che pure aveva trovato anche l’avvallo delle Commissioni dei beni culturali e del paesaggio), seppur sostenuta lungo tutto il suo iter dal Municipio, non è stata accettata dal Consiglio comunale di Melide. Tale decisione ha fatto decadere il blocco della licenza edilizia che è durato oltre quattro anni.

Vale pure la pena sottolineare alcuni aspetti che l’atto parlamentare non sembra considerare, in particolare in merito alla licenza concessa dal Municipio di Melide nel 2007. Quest’ultima, infatti, era stata preavvisata favorevolmente dai diversi servizi cantonali, compresa la Commissione dei beni culturali, e non era stata formalmente contestata dalla STAN, la quale, pur avendo interposto opposizione in sede di pubblicazione, non si avvalse della facoltà di ricorso in sede di rilascio dell’autorizzazione. Osserviamo peraltro che l’Inventario federale degli insediamenti da proteggere (ISOS) non menziona Villa Galli.

Del resto a quel momento era opinione generalmente condivisa - suffragata anche da una ricerca bibliografica compiuta nello stesso anno - che l'edificio in questione, pur conservando parte della sostanza storica, avesse perso il suo valore originario a causa del degrado e dell'impovertimento del suo contesto paesaggistico. Inoltre le autorità di Melide (Consiglio comunale e, in un primo tempo, anche il Municipio) avevano indicato in quel momento la loro ferma volontà di non volere mantenere la villa.

La sospensione della licenza edilizia è stata formalizzata con un accordo del 2009 tra Comune, Cantone e proprietà con il quale sono pure stati fissati i parametri generali per l'istituzione del vincolo di protezione e i principi per una pianificazione dell'intero comprensorio a lago. A questo riguardo si tenga presente che la proprietà disponeva di un progetto autorizzato per un intervento che comportava la realizzazione di una superficie utile lorda di circa 3'600 mq e un investimento di ca. 30 milioni di franchi, con costi di progettazione e lavori preparatori valutati a circa un milione di franchi.

L'imposizione unilaterale di un semplice "divieto di demolizione" (come quello contemplato dalla perizia dell'avv. Bianchi e reclamato dai mozionanti), oltre che far cadere qualsiasi possibilità di accordo, avrebbe avviato un contenzioso per il risarcimento delle spese di progettazione divenute inutili e sarebbe comunque risultato privo di qualsiasi utilità. Infatti, considerato il degrado in cui si trovava l'edificio e il comparto in cui esso era inserito (con i suoi padiglioni e le aggiunte realizzati nel corso degli anni) il semplice obbligo di mantenere la struttura esistente - comunque combinato con la revoca della licenza edilizia, giacché nel nostro ordinamento giuridico quest'ultima non può semplicemente essere "sospesa" come erroneamente preteso da alcuni) - non avrebbe assolutamente consentito di raggiungere lo scopo della tutela e del recupero del valore storico e paesaggistico di Villa Galli.

La perizia dell'avv. Sergio Bianchi, richiesta principalmente sulla possibilità di revocare la licenza edilizia, contiene anche delle considerazioni sull'eventuale espropriazione materiale. Tuttavia, diversamente da quanto si vorrebbe lasciare intendere, l'ex giudice federale non ha mai affermato che un intervento di tutela sarebbe rimasto scevro da qualsiasi conseguenza finanziaria. Egli si è unicamente soffermato sulle possibili conseguenze legate al "semplice divieto di demolizione" per di più assortito "*con la possibilità di aggiunte o ingrandimenti e con la possibilità di esaurire le quantità edificatorie ancora disponibili su altra parte del fondo*". Un'ipotesi questa - come è appena stato rilevato - che non è mai entrata in linea di conto proprio perché non avrebbe minimamente contribuito a restituire alla villa e al suo comparto il loro valore storico e paesaggistico.

Come già anticipato, il Cantone è riuscito, come previsto dalla LBC, ad avviare la procedura per l'istituzione di un vincolo di protezione e valorizzazione della villa nonché di riqualifica dell'intero comparto con il supporto attivo del Municipio e la collaborazione della proprietaria. La laboriosa trattativa, durata più di quattro anni, è sfociata in un accordo sottoscritto nel mese di marzo di quest'anno da tutte le parti.

Questo accordo prevedeva sostanzialmente, a carico della proprietaria:

- la rinuncia alla realizzazione del progetto approvato con la licenza edilizia del 2007,
- l'accettazione del vincolo di tutela e valorizzazione,
- la realizzazione di un progetto di restauro della villa elaborato con la supervisione dell'Ufficio dei beni culturali,

- l'apertura parziale del parco al pubblico (una cosa per nulla evidente nella zona in questione e su un oggetto come villa Galli),
- la cessione gratuita al Comune di una superficie di 3700 mq adibiti a posteggi e infine,
- il pagamento di un conguaglio di 2,9 milioni di franchi a favore del Cantone e del Comune per la cessione del terreno oggi utilizzato per i campi da tennis.

Dal canto loro il Cantone e i Comune, oltre che avere istituito il vincolo e valorizzato il comparto attraverso una nuova pianificazione, avrebbero ceduto il terreno dei campi da tennis e destinato l'importo del conguaglio per riposizionare questi ultimi sempre nel comprensorio oggetto della variante di PR.

Gli aspetti pianificatori di questo accordo e in particolare l'istituzione del vincolo di tutela e valorizzazione, sono confluiti in una variante di piano regolatore che non è stata approvata dal Consiglio comunale di Melide, il quale, giudicando disequilibrato l'accordo raggiunto, ha dato la preferenza al mantenimento dei campi da tennis sulla punta di Melide rispetto alla riqualifica della villa e del suo comparto di riferimento.

Lo scrivente Consiglio è evidentemente molto deluso dell'esito della vertenza, che lo ha visto impegnato per oltre quattro anni. Alla luce di quanto sopra esposto esso respinge comunque con fermezza qualsiasi tentativo di addossare al Cantone la responsabilità per l'avvenuta demolizione di Villa Galli.

Con questa risposta riteniamo evasa la mozione 16 febbraio 2009 del deputato Franco Celio «Il Cantone si interessi della Romantica».

2. Faccia un confronto tra l'attuale Inventario (beni cantonali protetti e comunali protetti e da proteggere) e l'Inventario federale degli insediamenti da proteggere (ISOS) per constatare eventuali incongruenze, lacune o discrepanze e le corregga in modo da non lasciare spazio ad ambiguità interpretative, segnatamente da non escludere da una tutela sufficiente beni immobili come Villa Salvioni a Bellinzona, recentemente demolita nonostante l'obiettivo ISOS di conservazione di grado massimo, sancito dal Consiglio federale.

L'ISOS, elaborato in Ticino tra il 1977 e il 1984, entrato in vigore il 1 gennaio 1995, rivisto e aggiornato, per la classificazione degli insediamenti d'interesse nazionale, nel 2005, è uno strumento conoscitivo elaborato e promosso dalla Confederazione, che ha analizzato gli insediamenti svizzeri secondo criteri unitari (qualità situazionali, spaziali, storiche e architettoniche), e che nel contempo propone misure e provvedimenti di salvaguardia per porzioni dell'insediamento (gruppi edilizi e perimetri edificati), superfici libere in stretta correlazione con le parti edificate (intorni orientati o circoscritti), emergenze edilizie e monumentali particolarmente significative sul piano paesaggistico (Elemento eminente). Per contro l'Inventario dei beni culturali, fondato sugli art. 42 e 43 della LBC è la raccolta sistematica di tutte le informazioni relative ai beni culturali d'interesse cantonale e locale tutelati o che potrebbero essere oggetto di protezione ai sensi della legge (censimento informatizzato a partire dal 2006 - Sistema informativo dei beni culturali SIBC).

Lo scrivente Consiglio ritiene che i due strumenti, pur avendo relazioni evidenti (ad esempio gli *Elementi eminenti* dell'ISOS sono nella stragrande maggioranza dei casi i beni culturali significativi, già protetti o degni di protezione) non possano essere comparabili tra loro, avendo finalità ben differenti. L'ISOS valuta gli insediamenti nella loro complessità e stratificazione urbanistica, l'Inventario dei beni culturali considera specificatamente l'importanza urbanistica e architettonica, storica e culturale di ogni singolo edificio o

manufatto, come pure il suo stato di conservazione; l'ISOS raccomanda misure di protezione generale per i singoli edifici o complessi edificati (*Elementi eminenti*) e i relativi spazi di correlazione (gli *Intorni*) sulla base della loro importanza urbanistica, mentre l'Inventario propone le tutele cantonali o locali per il valore intrinseco dei singoli edifici o manufatti. Può quindi succedere che l'ISOS ignori edifici di notevole interesse monumentale perché non particolarmente significativi dal punto di vista urbanistico. Non si tratta quindi di "incongruenze" o di "ambiguità interpretative": semplicemente i criteri di valutazione e applicazione delle misure previste sono differenti.

D'altro canto, come confermano la sentenza DTF Rùti del 2009 e le *Raccomandazioni concernenti la presa in considerazione degli inventari federali secondo l'articolo 5 LPN nei piani direttori e nei piani di utilizzazione* emanate dalla Confederazione il 15 novembre 2012 allo scopo di chiarire la portata di questa sentenza, i Cantoni e i Comuni hanno il dovere di tener conto degli inventari federali nell'adempimento dei compiti cantonali e comunali, ponderando adeguatamente gli interessi in gioco specialmente nell'ambito delle decisioni di pianificazione del territorio e di protezione del patrimonio culturale. È quello che del resto avviene nella pianificazione superiore (si veda la domanda 3 circa il Piano Direttore), nell'esame degli strumenti pianificatori locali e infine anche nelle valutazioni circa le misure di tutela di singoli edifici.

3. Corregga la Scheda di Piano direttore P10, dove l'ISOS appare solamente quale allegato. Ricordiamo che dopo la sentenza del Tribunale federale del 2009, riguardante l'ormai famoso caso Rùti, questo inventario merita una trattazione ben più esplicita, informativa e vincolante.

I lavori per un aggiornamento della scheda P10 del Piano direttore concernente i beni culturali, sono già stati avviati dai servizi del Dipartimento del territorio. Conformemente a quanto postulato dall'ISOS, sono stati approfonditi i valori storici e culturali degli insediamenti meritevoli di tutela, al fine di determinare attraverso quali modalità, con quale rigore e con che procedure gli stessi potranno essere oggetto di una protezione formale. La tutela attraverso la legge sui beni culturali va infatti attentamente coordinata con quella della nuova Legge sullo sviluppo territoriale: il Cantone deve inoltre determinare quali siano gli oggetti di propria competenza e quali, di riflesso, di competenza dei comuni. Occorre sottolineare come i lavori in corso mettano già in chiara evidenza il notevole impegno in termini di risorse umane e finanziarie legate all'implementazione delle misure di tutela. Aspetti questi che non mancheranno di sollevare un giusto dibattito politico a vari livelli, dal quale dovranno responsabilmente scaturire le necessarie scelte operative.

4. Si adoperi per stimolare i Comuni ad accelerare l'iscrizione dei beni culturali cantonali e comunali nei loro piani regolatori.

La LBC all'art. 20 recita che la decisione di proteggere i beni culturali immobili è presa nell'ambito dell'adozione dei piani regolatori comunali. Il Dipartimento del Territorio, di regola nell'esame preliminare, indica quali sono gli immobili d'interesse cantonale da proteggere e si esprime sulle proposte relative ai beni d'interesse locale elaborate dal Comune (art. 15 RBC). La decisione di istituire la tutela dei beni culturali d'interesse cantonale è presa dal Consiglio di Stato in sede d'approvazione del piano regolatore (art. 20 cpv. 3 LBC), mentre quella relativa ai beni culturali d'interesse locale spetta al Legislativo comunale.

Obbedendo ai disposti legali, l'Ufficio e la Commissione dei beni culturali, nell'esame degli strumenti pianificatori (revisioni PR e Varianti PR), si esprimono puntualmente non

solamente sulle proposte di beni culturali cantonali, ma anche sulle proposte d'istituzione di nuove tutele di beni locali presentate dai comuni. Inoltre, fondandosi sui dati del censimento raccolti su un'analisi il più possibile raffinata del patrimonio edilizio esistente, si fanno parte attiva nel processo di valorizzazione e di tutela dei beni culturali, collaborando con i professionisti incaricati nelle fasi preparatorie dei documenti pianificatori (fornitura di elenchi e dati di censimento) e proponendo nuove tutele di beni culturali locali. Quest'ultimo contributo, non espressamente previsto dalle norme di legge, impegna non poco i servizi del Cantone: i dati di censimento, prima di essere trasformati in proposte di tutela, devono essere aggiornati, verificati e consolidati sul territorio.

A tal proposito si segnala inoltre che nell'ambito delle attività organizzate per il centenario della legge sulla protezione dei monumenti storici, nel 2009 il Cantone ha inviato a tutti i comuni e ai pianificatori l'opuscolo intitolato *L'inventario dei beni culturali del cantone Ticino* che, oltre a perseguire un obiettivo di sensibilizzazione generale, aveva in particolare lo scopo di portare a conoscenza degli enti locali il lavoro svolto nell'ambito del progetto dell'inventario dei beni culturali, ma anche di informare circa l'esistenza del censimento i cui dati possono essere messi a disposizione su richiesta.

- 5. In accordo con la Confederazione il Consiglio di Stato promuova tempestivamente la pubblicazione delle parti dell'ISOS riguardanti gli insediamenti di valenza Cantonale (Regionale nella dicitura federale) e Locale, affidando al Centro per la formazione degli enti locali il compito di organizzare appositi corsi per amministratori comunali e addetti degli uffici tecnici comunali atti a promuovere la conoscenza e l'uso degli inventari summenzionati.**

Questo Consiglio ritiene che la pubblicazione, cartacea o informatizzata, dei documenti ISOS riguardanti gli insediamenti d'interesse regionale e locale (schede conservate in raccoglitori depositati presso gli Uffici cantonali interessanti) sia di stretta competenza della Confederazione (Ufficio federale della cultura). In ogni caso una copia di questi documenti sarà consegnata e resa accessibile al pubblico presso l'Archivio di Stato e le biblioteche cantonali.

Per quel che riguarda la seconda questione, negli anni scorsi i funzionari dell'Ufficio dei beni culturali hanno partecipato e contribuito ai moduli di formazione dei segretari, dei quadri e degli amministratori comunali organizzati dal Centro di formazione per gli Enti locali di Bellinzona, presentando la LBC e in particolare gli aspetti legati alla tutela dei beni culturali. Questi corsi, in forma anche di seminario di aggiornamento per i quadri dirigenti degli enti locali, saranno riproposti a breve: in quest'ambito sarà integrato un capitolo specificatamente dedicato agli inventari federali secondo l'art. 5 LPN, alla luce della sentenza DTF Rüti del 2009 e delle *Raccomandazioni* emanate nel 2012 dalla Confederazione.

- 6. Con tempestività e secondo un ordine di precedenza dettato dalla gradualità delle minacce, verifichi i PR in vigore in modo da poter prendere misure tempestive laddove gli stessi non prevedessero norme confacenti con la tutela dei beni culturali protetti.**

Secondo la LBC, vigente dal 1997, l'istituzione della tutela e la valorizzazione dei beni culturali è la conclusione di un processo impegnativo che esige l'identificazione puntuale dei beni degni di protezione, la valutazione del patrimonio monumentale da parte del Cantone e del Comune in vista della tutela, la corretta ponderazione dei molteplici interessi in gioco (non da ultimo anche di quelli d'ordine finanziario), la collaborazione tra autorità locali e cantonali (avvio delle pratiche pianificatorie) e infine la disponibilità di

risorse per attuare questo compito. Il messaggio del 3 luglio 2001 per la realizzazione dell'Inventario informatico dei beni culturali, approvato dal Gran Consiglio il 16 dicembre 2002, ha dotato l'amministrazione cantonale di uno strumento indispensabile e tecnologicamente aggiornato per adempire con efficacia i disposti di legge. Il sistema informativo dei beni culturali (SIBC) del Cantone è diventato operativo nel 2006, ed è stato gradualmente implementato negli anni successivi, ovviamente tenendo conto della mutata sensibilità culturale nei confronti del patrimonio monumentale: solamente da questa data, sulla base di informazioni approfondite e accertate sul terreno, i dati informatizzati del censimento sono stati utilizzati in modo sistematico per aggiornare l'elenco dei beni culturali da proteggere sul piano cantonale e locale. La situazione attuale della revisione dell'inventario dei vari comuni, assai differenziata, va letta alla luce di queste considerazioni.

Stato iter pianificatorio	Osservazioni	Totale
terminato (EP ante 2006)	comuni in cui l'inventario è stato parzialmente aggiornato (atto pianificatorio adottato con esame preliminare anteriore al 2006)	76
terminato (EP post 2006)	comuni in cui l'inventario è stato completamente aggiornato	9
in corso (EP ante 2006)	comuni in cui è in corso l'aggiornamento dell'inventario (esame preliminare dell'atto pianificatorio anteriore al 2006, pertanto i dati di censimento non erano disponibili)	15
in corso (EP post 2006)	comuni in cui è in corso l'aggiornamento dell'inventario (esame preliminare dell'atto pianificatorio posteriore al 2006, pertanto i dati di censimento erano disponibili)	53
non avviato	comuni in cui l'aggiornamento non è ancora stato avviato nell'ambito di un atto pianificatorio	97
Totale		250

Come si evince da questi dati, la situazione non è ottimale, anche se è stato fatto il possibile per promuovere aggiornamenti nei comuni in cui si sono riscontrate le lacune più evidenti. Questo Consiglio ritiene che attualmente i servizi cantonali, con le risorse e l'organico a disposizione, non sono nelle condizioni di anticipare e di proporre in breve tempo un aggiornamento sistematico e completo delle proposte di tutela dei beni locali alla luce della sensibilità odierna. Per quanto attiene ai beni culturali d'interesse cantonale, si intende procedere come è stato fatto per l'architettura del Moderno, elaborando le liste di beni culturali meritevoli di tutela e analizzando i dati raccolti su tutto il territorio ticinese secondo categorie specifiche (Liberty, Heimatstil, Eclettismo, ecc.). Questo Consiglio farà comunque il possibile per rendere più incisivo ed efficace l'operato del Cantone, in particolare per quanto concerne la collaborazione tra Comuni e amministrazione cantonale.

Segnaliamo che al momento attuale sono tutelati quali beni culturali d'interesse cantonale 1580 oggetti e altri 349 sono in corso di procedura. A livello locale ne sono tutelati 2861 e 2031 sono in procedura.

Il Cantone gestisce mediamente 60 cantieri all'anno e ha investito nel periodo 2000-2011, per i monumenti di proprietà dello Stato e per i contributi a terzi, circa 38 milioni di franchi, ossia circa 12-13 milioni di franchi per ogni quadriennio di legislatura.

- 7. Istituisca in tempi celeri una commissione d'esperti per valutare se l'impostazione della LPBC, che demanda alla pianificazione dell'utilizzazione, segnatamente ai PR, l'atto definitivo della tutela dei beni culturali immobili, si giustifichi ancora alla luce dell'irruenza del settore immobiliare e quali eventuali correttivi debbano essere messi in atto per migliorare radicalmente la tutela dei beni culturali immobili del Cantone.**

Lo scrivente Consiglio non reputa necessaria una revisione della Legge sui beni culturali, che correttamente ha demandato l'attuazione dei vincoli di tutela alla procedura pianificatoria prevista dalla Legge sullo sviluppo territoriale, che prescrive una ponderazione degli interessi in gioco, assicura il coinvolgimento della popolazione e attribuisce la titolarità della pianificazione locale ai Comuni.

Conclusione

Questo Consiglio valuta nel complesso positivamente l'impegno profuso per la salvaguardia del patrimonio storico-architettonico del Cantone. Esso è peraltro pienamente conscio che gli interventi di tutela e valorizzazione debbano essere commisurati alla reale importanza e significato degli oggetti, alle conseguenze finanziarie della tutela e alla condivisione degli intenti con i Comuni. Questo Consiglio intende altresì impegnarsi per ulteriormente migliorare i risultati finora ottenuti.

Questo Consiglio non aderisce in conclusione alla mozione.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Vicepresidente, M. Bertoli

Il Cancelliere, G. Gianella

MOZIONE

Per un'efficace politica di salvaguardia del patrimonio storico architettonico del cantone Ticino e più particolarmente per la salvaguardia di Villa Galli, detta La Romantica, a Melide

del 17 giugno 2013

I sottoscritti deputati in Gran Consiglio, avvalendosi delle facoltà concesse loro dalla legge, si pregiano formulare all'indirizzo del Consiglio di Stato la seguente Mozione, che, vista la situazione, **riveste carattere urgente**.

Premesse

Il 13 maggio 1997 questo Gran Consiglio emanava la nuova legge denominata Legge sulla protezione dei beni culturali.

Successivamente stanziava un credito ragguardevole per la compilazione del catasto dei beni culturali quale premessa per l'allestimento dell'Inventario dei beni culturali mobili ed immobili del cantone Ticino.

Sembravano così poste le migliori premesse per un'efficace e moderna tutela del retaggio storico ed artistico nonché del paesaggio del nostro Cantone, e a soddisfazione di una popolazione culturalmente sensibile e profondamente preoccupata per la rapida trasformazione del territorio e per la perdita progressiva di tutte le testimonianze della nostra storia.

Orbene, alla luce delle severe critiche formulate da associazioni a scopo ideale e da gruppi di cittadini preoccupati dal degrado del loro ambiente urbano dovuto a un'alterazione territoriale accelerata, nonché proteste riportate dai media, sembrerebbe che l'ambizioso obiettivo che Parlamento e Governo si erano posti sia lungi dall'essere raggiunto.

Emblematico, ma purtroppo non unico, è il caso dell'annosa vicenda di Villa Galli, nota anche come La Romantica, portata ben due volte all'attenzione del pubblico dalla trasmissione della RSI Falò. Un caso talmente eloquente, che merita di essere riassunto nei fatti più salienti.

L'11 ottobre 2007, visto il preavviso favorevole degli organi cantonali (ad eccezione di due condizioni facili da adempiere) il Municipio accordava una licenza di costruzione che, sostanzialmente, consentiva l'abbattimento dello storico edificio per far posto ad una palazzina squadrata alta oltre 19 m, grazie alla concessione degli abbuoni massimi previsti dalle norme comunali.

Dalla prima trasmissione di Falò del 2008, erano già emerse le carenze amministrative che hanno caratterizzato fin dall'inizio la vicenda dello storico edificio: dalla formulazione imprecisa di una norma di PR che ha permesso alle autorità comunali di adottare una interpretazione sfavorevole al mantenimento della Villa, alla latitanza del Cantone malgrado potesse avvalersi delle competenze di due apposite commissioni preposte alla tutela del nostro patrimonio storico e artistico, fino alla scoperta che la Villa non era stata considerata dai preposti all'allestimento del già citato catasto e che, semmai l'avessero fatto, questo avrebbe permesso di salvaguardare i valori paesaggistici, urbanistici, architettonici e storici di Villa Galli.

Il noto architetto e studioso del nostro territorio Tita Carloni, recentemente scomparso, aveva affermato che Villa Galli rientrava nei tre soli esempi di ville neoclassiche sulle sponde del Ceresio e che era meritevole di conservazione.

Il valore di Villa Galli era tale che un gruppo di esimi esperti della materia ha allestito una perizia di ben 40 pagine a dimostrarne il valore, tanto da far ricredere, a giusto titolo, la Commissione dei beni culturali che, con parere unanime, ha poi invitato il Dipartimento del territorio (DT) ed il Consiglio di Stato a fare il necessario per tutelarla.

Purtroppo, questo tentativo della Commissione di correggere un chiaro errore di valutazione ebbe quale unico e incomprensibile risultato l'irritazione del Direttore del Dipartimento del territorio di allora e la susseguente dimissione del presidente della Commissione avv. Viscardi!

A seguito del clamore suscitato dalle rivelazioni televisive, il DT si preoccupava di chiedere al Giudice emerito del tribunale Federale avv. Sergio Bianchi un parere giuridico che appurasse eventuali irregolarità nel corso del processo di rilascio della licenza edilizia, come pure, in caso di messa sotto tutela della Villa, l'insorgere eventuale di gravosi oneri finanziari per il Cantone.

Il Dipartimento è entrato in possesso dei risultati dello studio dell'avv. Bianchi nel mese di ottobre del 2008.


Sappiamo ora, grazie all'autorevole parere giuridico di cui si è valso il secondo servizio di Falò, che le autorità cantonale e comunale, alla luce della formulazione (confusa) delle NAPR, avevano utilizzato una margine interpretativo legittimo, ma anche che, in caso di messa sotto tutela della Villa, non sarebbe stata dovuta alcuna indennità, se non il mero risarcimento delle spese sostenute dal promotore per stendere il progetto per la domanda di costruzione (sembrerebbe circa fr. 100'000.-).

Nonostante tali premesse - una perizia autorevole che accerta la valenza storico-architettonica della Villa ed una quasi certezza di non dover affrontare ingenti spese per espropriazione materiale - il Consiglio di Stato ha preferito non procedere secondo legge (LPBC, artt. 15 e 17) omettendo di agire tempestivamente a tutela del bene, di dare inizio alla procedura secondo quanto previsto dal legislatore in siffatti casi, preferendo, invece, aprire una negoziazione a tre, fra Cantone, Municipio e promotore immobiliare, nell'intento di salvaguardare gli interessi di quest'ultimo e, nel contempo, la Villa stessa.

Dopo tre anni di negoziazione e diverse crisi nel corso delle trattative, la triade è pervenuta a un accordo che però non ha trovato grazia davanti al Consiglio comunale di Melide chiamato a ratificare la variante di PR scaturita dal tavolo tripartitico.

La chiara decisione del 29 aprile 2013 ha, in pratica, annullato la strategia del Consiglio di Stato che, invece di correre ai ripari con l'iscrizione immediata di Villa Galli nell'elenco dei beni culturali tutelati dal Cantone, non ha trovato di meglio che abbandonare la Villa Galli alla demolizione, addossandone per di più la responsabilità al Comune di Melide.

A nulla sono valsi i susseguenti appelli della Società Arte e Natura (STAN) e l'Interrogazione del Verdi in Gran Consiglio. Con una determinazione fondata su motivi a nostro giudizio pretestuosi, il Consiglio di Stato persiste nel decretare la morte di Villa Galli e a far prevalere l'interesse della speculazione edilizia su quello della Cultura e della Storia del nostro Cantone.



In questi giorni, da mano ignota (?), sono stati asportati i ferri battuti dalle facciate della Villa. Sciacallaggio o inizio alla chetichella della distruzione?

Di fronte alla drammaticità della vicenda qui riassunta, i sottoscritti deputati si pregiano chiedere che il Consiglio di Stato:

- 1. applichi immediatamente l'art. 17 LPBC alla procedura sospendendo la validità della licenza di costruzione e proceda immediatamente all'iscrizione di Villa Galli nell'Inventario dei Beni Culturali cantonali protetti;**
2. faccia un confronto tra l'attuale Inventario (beni cantonali protetti e comunali protetti e da proteggere) e l'Inventario federale degli insediamenti da proteggere (ISOS) per constatare eventuali incongruenze, lacune o discrepanze e le corregga in modo da non lasciare spazio ad ambiguità interpretative, segnatamente da non escludere da una tutela sufficiente beni immobili come Villa Salvioni a Bellinzona, recentemente demolita nonostante l'obiettivo ISOS di conservazione di grado massimo, sancito dal Consiglio federale;
3. corregga la Scheda di Piano direttore P10, dove l'ISOS appare solamente quale allegato. Ricordiamo che dopo la sentenza del Tribunale federale del 2009, riguardante l'ormai famoso caso Rüti, questo inventario merita una trattazione ben più esplicita, informativa e vincolante;
4. si adoperi per stimolare i Comuni ad accelerare l'iscrizione dei beni culturali cantonali e comunali nei loro piani regolatori;
5. in accordo con la Confederazione il Consiglio di Stato promuova tempestivamente la pubblicazione delle parti dell'ISOS riguardanti gli insediamenti di valenza Cantonale (Regionale nella dicitura federale) e Locale, affidando al Centro per la formazione degli enti locali il compito di organizzare appositi corsi per amministratori comunali e addetti degli uffici tecnici comunali atti a promuovere la conoscenza e l'uso degli inventari summenzionati;
6. con tempestività e secondo un ordine di precedenza dettato dalla gradualità delle minacce, verifichi i PR in vigore in modo da poter prendere misure tempestive laddove gli stessi non prevedessero norme confacenti con la tutela dei beni culturali protetti;
7. istituisca in tempi celeri una commissione d'esperti per valutare se l'impostazione della LPBC, che demanda alla pianificazione dell'utilizzazione, segnatamente ai PR, l'atto definitivo della tutela dei beni culturali immobili, si giustifichi ancora alla luce dell'irruenza del settore immobiliare e quali eventuali correttivi debbano essere messi in atto per migliorare radicalmente la tutela dei beni culturali immobili del Cantone.
8. Se per denegata ipotesi, nel frattempo, Villa Galli dovesse essere demolita, i punti da 2 a 7 della presente mozione manterrebbero tutta la loro validità.

Considerata la netta maggior sensibilità dei cittadini ticinesi per quel che resta del patrimonio storico-artistico ancora presente sul suolo cantonale, che, ricordiamo, costituisce anche il segno profondo e insostituibile delle nostre radici e della nostra identità, non ci sembra né auspicabile né provvido per l'Autorità cantonale voler inasprire ulteriormente il sempre più difficile rapporto tra tutela del territorio, beni artistici-culturali da una parte e interessi edili nonché di sviluppo urbanistico dall'altra.

Solo un chiaro segnale che vada nella direzione auspicata, ossia la decisa e inequivocabile salvaguardia di quanto è ancora possibile, permetterà nel prossimo futuro quella pacifica convivenza che tutti si augurano.

Grati per la sensibilità culturale che vorrete dimostrare nei confronti della cittadinanza e soprattutto delle future generazioni dando immediato seguito alle richieste formulate dalla presente Mozione che, ricordiamo, ha il preciso intento di assicurare un futuro al nostro passato, distintamente salutiamo.

Fiorenzo Dadò
Celio - Delcò Petralli - Kandemir Bordoli